

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TOENATA DEL 14 FEBBRAIO 1877

tima deve essere completamente regolata ed amministrata dalla marina. La Camera non ha acconsentito, ed ha detto: bisogna che la sanità terrestre e marittima sieno regolate secondo un concetto unico, ma quando si tratta di esecuzione per la parte marittima sia affidata alla marina. E questa legge è già in attuazione e funziona benissimo.

Riguardo alla pesca marittima si verificherà una cosa consimile. Vi è un primo periodo quello di studiare e emanare i regolamenti, e tutte quelle disposizioni che si credono atte a migliorare quest'industria; quando poi questi regolamenti saranno pubblicati, la loro attuazione per ciò che riguarda la pesca marittima, sarà affidata al Ministero della marina.

Del resto quasi tutte le amministrazioni eseguiscano delle leggi, la cui iniziativa non appartiene ad esse, e quando le leggi sono emanate, desse non sono più leggi di un dato ministro, non del Ministero di agricoltura, nè di quello della marina; ma sono leggi dello Stato e tutte le amministrazioni devono eseguirle.

Vengo alla questione del Codice della marina mercantile, che in questo momento è sottoposto al giudizio del Senato, e ciò per rispondere ad un dubbio sollevato dall'onorevole Varè.

Il concetto di questo Codice è perfettamente conforme a quest'ordine di idee anche per ciò che riguarda la pesca marittima.

I regolamenti saranno fatti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, bene inteso che nel formulare questi regolamenti vi si faranno entrare una quantità di specialità, l'elemento marittimo contribuirà a questi studi e ciò è già previsto nel progetto di legge che discutiamo.

Il progetto del Codice della marina mercantile non dice altro che l'esecuzione di questi regolamenti sarà affidata al Ministero della marina. All'articolo 147 dice: Chiunque vuole assumere la direzione di un battello destinato alla pesca limitata dovrà, ecc. Questo è per avere un battello; ora è evidente che chi deve navigare con un battello, quand'anche si valga di questo battello per darsi alla pesca marittima sia soggetto alle norme che regolano la polizia marittima.

C'è l'articolo 140, che è quello che forse ha sollevato il dubbio dell'onorevole Varè, il quale dice: La pesca nelle acque dello Stato è sottoposta all'amministrazione marittima, ma però soggiunge tosto: Alle regole d'ordine e di polizia dell'esercizio della pesca, è provveduto con legge speciale, che è appunto questa.

Vede che tanto è vero che non vi era un concetto di conflitto, che si è preveduta questa legge spe-

ziale dello studio della quale era incaricato il Ministero di agricoltura e commercio.

Ad ogni modo questo Codice della marina mercantile non è ancora legge; noi invece stiamo discutendo già la legge sulla pesca; quando quest'ultima sarà definitivamente formulata, se nella discussione del Codice della marina mercantile sorgesse fondato motivo di dubitare che l'articolo 140 non vada d'accordo con quello che sarà votato ora, sarà allora il caso di modificare questo articolo 140.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. Le parole ora dette dall'onorevole ministro della marina giustificano le poche osservazioni che io aveva fatto, e delle quali pare che si sia molto aggravato il ministro di agricoltura e commercio.

Che cosa aveva io detto? Quando una materia è complessa, quando questa materia si riferisce a parecchie amministrazioni, sta bene che i progetti di legge siano presentati d'accordo fra i capi di queste amministrazioni.

Qui abbiamo la materia della pesca, che si esercita sul mare e sui fiumi. Il mare è sotto la competenza del Ministero della marina; i fiumi sono sotto la competenza del Ministero dei lavori pubblici; l'industria della piscicoltura e della pesca è sotto la competenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Ora dunque, che cosa aveva io detto? Che la legge doveva essere concretata d'accordo fra i tre Ministeri, perchè non succedessero contraddizioni.

I regolamenti per la piscicoltura e la pesca a che si devono principalmente riferire? All'esercizio di quest'industria e a favorirla; ma questi regolamenti per quello che si riferisce al mare, cioè alle leggi e ai regolamenti di polizia marittima, debbono essere concretati d'accordo col ministro della marina; per quello che si riferisce ai fiumi, d'accordo col ministro dei lavori pubblici; per quello infine che si riferisce esclusivamente all'industria, il ministro d'agricoltura, industria e commercio è competente, ma per le attinenze complesse suddette deve pure accordarsi coi suoi colleghi della marina e dei lavori pubblici.

Io credo di non aver fatto osservazioni fuori di proposito, e per le quali l'onorevole ministro si dovesse tanto aggravare e fare una confutazione così lunga.

PRESIDENTE. L'onorevole De Saint-Bon ha facoltà di parlare.

DE SAINT-BON. Sono veramente dolente di dovere annoiare così sovente la Camera, ma è pur necessario che io faccia una breve risposta ad alcune